

STATUTO**ARTICOLO 1****GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

- 1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, la fondazione denominata **“FONDAZIONE IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS”**, siglabile in **“IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS”** ovvero **“IV Comandamento ETS”**, per volontà della fondatrice Josetta Saffirio.
- 1.2 Essa si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione.
- 1.3 A seguito dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore, la fondazione assumerà la denominazione **“IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS”**, siglabile in **“IV Comandamento”**.

ARTICOLO 2**SEDE E DURATA**

- 2.1 La fondazione ha sede in Cuneo, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà deliberarne in tempi successivi, lo spostamento in altro luogo all'interno del territorio nazionale, nelle forme e regole normative previste per la necessaria pubblicità.
- 2.2 La fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3**SCOPI E ATTIVITÀ**

- 3.1 La fondazione promuove e garantisce la tutela e il sostegno alla genitorialità, offrendo supporto completo nella gestione di rapporti conflittuali con i figli, in un’ottica di difesa di coloro i quali, non potendo confidare sui propri figli, versano in una condizione di fragilità, debolezza e necessità.
- 3.2 La fondazione intende occuparsi fattivamente della tutela dei genitori, promuovendo e attivando ogni iniziativa avente interesse sociale e assistenziale, riservando una particolare attenzione a coloro i quali, per condizioni economiche, status sociale o altri fattori di vulnerabilità, sono maggiormente esposti a emarginazione e isolamento sociale.
- 3.3 La fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività d’interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui al presente articolo.
- 3.4 Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente potrà altresì beneficiare del coinvolgimento attivo da parte delle amministrazioni pubbliche in tavoli di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

- 4.1 La fondazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché siano secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti previsti dai decreti applicativi del D.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- 4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea di indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5 PATRIMONIO

- 5.1 La fondazione esclude ogni finalità di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. n. 117/2017.
- 5.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5.3 Il patrimonio della fondazione è composto da:
- A) fondo di dotazione, costituito:
- dal fondo di dotazione di valore pari a euro 30.000,00 e comunque non inferiore a quanto previsto all'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017;
 - dai conferimenti successivi in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dalla Fondatrice o dai Partecipanti o comunque da terzi, con espresso vincolo d'imputazione al fondo di dotazione;
 - dai beni mobili e immobili acquistati dalla fondazione, con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- B) fondo di gestione, costituito:
- dalla Quota Iniziale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ove non destinata dal medesimo Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della fondazione;
 - dalla Quota Annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dalla Fondatrice, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo d'imputazione al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla fondazione medesima.

ARTICOLO 6 RACCOLTA FONDI

- 6.1 La fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, ricorrendo a diverse modalità, tra cui richieste a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sollecitazione al pubblico, cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, ciò nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GU. n.170 del 22.07.2022 ss. mm. ii.).

- 6.2 La fondazione potrà inoltre raccogliere fondi anche mediante il versamento del 5 per mille dell'imposta IRPEF del cittadino italiano che lo Stato Italiano ripartisce a enti che svolgono attività socialmente rilevanti, al fine di dare loro sostegno.

ARTICOLO 7

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

- 7.1 La fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, di lavoratori dipendenti, collaboratori e volontari.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 8.1 I membri della fondazione sono:

— Fondatrice;
— Partecipanti.

- 8.2 Salvo quanto previsto dal successivo punto 9.4, i membri della fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 9

FONDATRICE

- 9.1 La Fondatrice è Josetta Saffirio, ideatrice del progetto e conferente la dotazione iniziale del patrimonio.
- 9.2 La Fondatrice, in deroga a quanto previsto in via generale nel presente Statuto, è di diritto membro del Consiglio di Amministrazione e ricopre senza scadenza il ruolo di Presidente della fondazione, salvo spontanea rinuncia resa per iscritto.
- 9.3 La Fondatrice non può essere esclusa dalla fondazione.
- 9.4 Alla Fondatrice, in deroga a quanto previsto al punto 8.2 del presente Statuto, è riservata la facoltà di esaminare i libri sociali senza bisogno di formalità, ovvero senza presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione e senza farsi assistere durante tale verifica.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI

- 10.1 Possono assumere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche e altri enti, sia pubblici sia privati, che, condividendo gli scopi perseguiti dalla fondazione ed essendo di specchiata onorabilità e probità, si impegnano a conferire una quota in denaro (c.d. Quota Iniziale), da versare al momento dell'ammissione, il cui valore verrà determinato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione. Detto importo potrà essere ridotto anche su istanza dell'interessato. La valutazione in relazione ai requisiti dei soggetti richiedenti la Partecipazione, nonché all'istanza di cui sopra, è rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione.
- 10.2 Ciascun Partecipante si impegna, altresì, a contribuire all'incremento del patrimonio della fondazione mediante il versamento su base annuale di una quota in denaro (c.d. Quota Annuale), il cui valore verrà determinato

annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione. In aggiunta al conferimento in denaro, sarà possibile, a discrezione di ciascun Partecipante, conferire altresì beni, prestazioni d'opera o servizi, o qualsiasi altro apporto suscettibile di valutazione economica, la cui accettazione è demandata in via esclusiva all'insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

- 10.3 L'ammissione del Partecipante avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio. Quest'ultimo potrà acconsentire all'ammissione di un Partecipante anche in deroga a quanto previsto al punto 10.1 qualora sussistano particolari esigenze e circostanze. L'esito della deliberazione è comunicato all'interessato tempestivamente, e comunque entro e non oltre 8 giorni, e annotato nel Libro dei Partecipanti.
- 10.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a fornire una motivazione.
- 10.5 Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di indirizzo, la quale delibererà in ordine alla domanda non accolta durante la seduta immediatamente successiva, salvo che non sia appositamente convocata.
- 10.6 La qualifica di "Partecipante" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La stessa qualifica quindi decade, *ipso iure* e senza ulteriore avviso, al mancato versamento anche di un solo contributo periodico previsto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO

- 11.1 Decadono, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dalla qualifica di "Partecipanti", salvo circostanze particolari, coloro i quali, entro la scadenza dell'esercizio finanziario, non eseguano le prestazioni di cui all'articolo precedente del presente Statuto.
- 11.2 In caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche nelle seguenti ipotesi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
- 11.3 Il Consiglio di Amministrazione, su propria iniziativa o su impulso del Presidente, delibera l'esclusione di uno o più Partecipanti a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, per gravi e reiterati comportamenti contrari o incompatibili con le finalità e i valori perseguiti della fondazione.
- 11.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, salvo l'adempimento delle obbligazioni sino a quel momento assunte, mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione effettuata con modalità che assicurino la ricezione.

ARTICOLO 12

ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE

- 12.1 Sono organi della fondazione:
- il Presidente della fondazione;
 - l'Assemblea di indirizzo;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo;
 - il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.
- 12.2 Possono essere costituiti Uffici con funzioni organizzative e/o gestionali con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 12.3 Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, è vietata – in quanto

considerata distribuzione indiretta di utili – la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

- 13.1 Il Presidente della fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione e, salvo quanto previsto all'articolo 9 del presente Statuto, è da quest'ultimo eletto a maggioranza di voti tra i membri della fondazione e i componenti degli organi.
- 13.2 Salvo quanto previsto all'articolo 9 del presente Statuto, il Presidente resta in carica tre esercizi, con possibilità di rinnovo dell'incarico per un massimo di due mandati consecutivi.
- 13.3 Il Presidente detiene la legale rappresentanza della fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare i difensori che rappresentino la fondazione in qualunque grado di giudizio avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 13.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea di indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione, cura l'osservanza del presente statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
- 13.5 Il Presidente detiene la facoltà di sottoporre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative all'esclusione per gravi motivi di uno o più Partecipanti, nei casi di condotte pericolose per il corretto funzionamento della fondazione, o contrastanti il perseguimento degli obiettivi della stessa.
- 13.6 In caso di necessità e urgenza, il Presidente ha il potere di adottare qualsivoglia provvedimento, salvo ratifica dello stesso da parte dell'organo competente nella prima seduta utile, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla sua adozione.
- 13.7 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

- 14.1 L'Assemblea di indirizzo è composta dalla Fondatrice e dai Partecipanti.
- 14.2 L'Assemblea di indirizzo determina le politiche generali volte al perseguimento dello scopo della fondazione, individua i principi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nell'esercizio della sua funzione, verifica i risultati complessivi della gestione.
- 14.3 L'Assemblea di indirizzo, in particolare:
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - nomina, determinandone l'eventuale compenso, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - revoca per giusta causa i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina, determinandone l'eventuale compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina, nei casi previsti dalla legge, determinandone l'eventuale compenso, il Revisore legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
 - formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi ed

obiettivi della fondazione, già identificati, ovvero da individuarsi;

- delibera su ogni altro argomento di cui è competente e che risulta necessario per il regolare svolgimento e prosecuzione della fondazione.

14.4 L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che può essere anche diverso dalla sede legale, e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Al momento della convocazione, è possibile prevedere che la riunione si svolga in videoconferenza.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o, in alternativa, dal Segretario.

14.7 Delle riunioni dell'Assemblea di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea medesima.

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

15.1 L'Assemblea di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

15.2 In seconda convocazione l'Assemblea di indirizzo è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ciascun componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4 È esclusa la possibilità di delegare altri Partecipanti o terzi ai fini della partecipazione alle riunioni e/o ai fini della votazione di delibere in sede di Assemblea di indirizzo.

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, attuando i criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea di indirizzo;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della fondazione;
- predispone, ove ritenuto opportuno, i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della fondazione, e all'erogazione dei servizi da parte della stessa;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione;
- delibera annualmente il valore della Quota Iniziale e della Quota Annuale che devono essere versate dai Partecipanti;

- delibera sulle richieste di assunzione della qualifica di Partecipante e sulla loro esclusione;
- delibera su ogni altro argomento di cui è competente e che risulta necessario per il regolare svolgimento e prosecuzione della fondazione.

- 16.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con la possibilità di indicare, altresì, dei membri che, oltre al Presidente, detengono il potere di rappresentanza dell'ente.
- 16.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri. Al momento della convocazione, è possibile prevedere che la riunione si svolga in videoconferenza.
- 16.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
- 16.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o, in alternativa, dal Segretario.
- 16.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo.

ARTICOLO 17

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea di indirizzo tra i Partecipanti.
- 17.2 Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 117/2017, gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.
- 17.3 Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, con possibilità di rinnovo dell'incarico per un massimo di due mandati consecutivi, salvo revoca per giusta causa.
- 17.5 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato dal Consiglio medesimo decaduto dal suo incarico. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Presidente dovrà provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea di indirizzo al fine di procedere alla nomina di altro consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.
- 17.6 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 18

SEGRETARIO E TESORIERE

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere, su proposta del Presidente.
- 18.2 La durata degli incarichi è pari a quella del Consiglio di Amministrazione.
- 18.3 Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, coordina l'attività del personale che da lui dipende gerarchicamente, si occupa

della redazione del verbale qualora presieda le adunanze, ovvero su richiesta del Presidente. Il Segretario inoltre sottoscrive le riunioni del Consiglio di Amministrazione e gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone la corretta conservazione.

- 18.4 Il Tesoriere si occupa della gestione contabile della fondazione, predispone il bilancio di esercizio sulla base degli atti contabili della fondazione, seguendo le direttive programmatiche del Presidente che unitamente sottoscriverà i documenti contabili, prima della loro approvazione da parte degli organi competenti; sottopone altresì alla firma del Presidente i pagamenti scaturenti dall'attività della fondazione, dopo avere accertato la disponibilità finanziaria delle somme iscritte in ciascun capitolo di bilancio, avendo cura di segnalare, ove occorra, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio.

ARTICOLO 19

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 20

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

- 20.1 L'organo di controllo è composto da un Controllore nominato dall'Assemblea di indirizzo, al quale si applica quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
- 20.2 Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea di indirizzo nomina anche un Revisore legale dei conti, cui si applica la disciplina prevista dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.
- 20.3 La durata della carica dell'organo di controllo o del Revisore Legale è pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO D'ESERCIZIO

- 21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 21.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea di indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto all'art.13 del D.lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.
- 21.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in primo luogo per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, e solo quanto residuo potrà essere impiegato per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, nonché per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 21.4 La fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, durante la vita dell'ente a fondatore, lavoratori e collaboratori, partecipanti, amministratori e altri componenti degli organi della fondazione, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

- 22.1 In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea di indirizzo che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio

di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23

STATUTO

- 23.1 La fondazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento di esecuzione dello Statuto per una disciplina più dettagliata dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA DI RINVIO

- 24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Josetta Saffirio

F.to Donatella Bonetto

F.to Gallina Paola

F.to Luca Intini

F.to Elena Prato

F.to Igor Varrone

F.to Federica Maria Volume (teste)

F.to Raffaella Buscaglia (teste)

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

Certifico io sottoscritto VINCENZO PITINO, notaio in Carrù, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Consta in detto formato di nove pagine.

Carrù, 14 novembre 2024

Firmato digitalmente: VINCENZO PITINO Notaio